

# PARCO SFORZA CESARINI

## REGOLAMENTO per l'accesso e l'uso

Il Direttore Responsabile Finanze  
Dott.ssa Maria Lombardi

IL PARCO SFORZA CESARINI  
*Un patrimonio da trasmettere ai posteri*

### Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 Caratteristiche del Parco
- Art. 2 Gli areali del parco

### Titolo II CONSERVAZIONE

- Art. 3 Manutenzione, restauro, ripristino

### Titolo III VISITE AL PARCO

- Art. 4 Visitatori e modalità delle visite
- Art. 5 Titoli di ingresso
- Art. 6 Divieti di carattere generale
- Art. 7 Comportamento dei visitatori

### Titolo IV USO DEL PARCO

- Art. 8 Attività consentite
- Art. 9 Richiesta e condizioni per l'uso
- Art. 10 Manifestazioni istituzionali
- Art. 11 Comitato Scientifico
- Art. 12 Norma finale



## IL PARCO SFORZA CESARINI

### *Un patrimonio da trasmettere ai posteri*

*Annesso al Palazzo della famiglia ducale, il Parco costituisce un mirabile esempio di giardino storico, riprodotto da molti artisti del Grand Tour dell'800, e rappresenta un unicum nel panorama del territorio dei Castelli Romani.*

*Il Parco Sforza Cesarini è un bene di notevole valore storico, culturale, artistico, naturalistico e paesaggistico che viene a porsi quindi come elemento di spicco del patrimonio della nostra città, da valorizzare, promuovere e tramandare ai posteri. Il Comune intende quindi assicurarne la fruibilità ai cittadini di Genzano e ai visitatori.*

*Nasce per volontà del duca Lorenzo Sforza Cesarini (1807/1866) che lo dedicò alla consorte Carolina Shirley e ne affidò il progetto ad Augusto Lanciani, l'architetto che si occupò anche della ristrutturazione del Palazzo Sforza Cesarini.*

*Il Lago di Nemi fa da continuo riferimento visivo al parco, che nelle terrazze panoramiche e nei sentieri offre incantevoli vedute e scorci prospettici, con scenografie formate da elementi architettonici, piccole cascate, ninfei e particolari esemplari floristici.*

*Sotto il profilo botanico, il Parco si sviluppa su due unità ben distinte: sulla sommità del versante, su terreno pianeggiante, sorge il Giardino all'inglese, caratterizzato dalla presenza di specie arboree esotiche; lungo il versante che degrada fino alla riva del lago sorge, invece, il Bosco, costituito maggiormente da latifoglie sempreverdi e caducifoglie.*

*Il Parco storico è da considerarsi monumento vivente, ed in quanto tale la sua salvaguardia impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione ed il restauro, e richiede delle regole specifiche.*

*Il mantenimento del Parco in condizioni idonee (strutturali, di sicurezza e di servizio), tali da renderlo visitabile e da consentirne l'uso, dipende anche dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Ciascun utilizzatore e visitatore deve essere consapevole dell'esigenza di concorrere al perseguimento del fine prioritario di mantenere il Parco in condizioni che ne consentano l'uso e le visite.*

*Date queste caratteristiche peculiari, il Parco è individuabile quale **giardino storico** e come tale tutelato dalle norme individuate dalla Carta di Firenze, che, nelle sue parti salienti, viene adottata nel presente regolamento.*



# Titolo I

## NORME GENERALI

### Art. 1

#### (Caratteristiche del Parco)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione del Parco storico "Sforza Cesarini" (in seguito Parco).
2. Il Parco è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico e artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato un **monumento**.
3. Il Parco è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente, deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
4. Come "monumento" il Parco deve essere salvaguardato mediante un approccio sistematico ispirato ai principi del restauro dei monumenti, riassumibili nello spirito della Carta di Venezia del 1964. Tuttavia, in quanto **monumento vivente**, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto del presente regolamento.
5. Sono rilevanti nella composizione architettonica del Parco:
  - la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
  - le sue masse vegetali: le loro essenze, i volumi, il gioco di colori, le spaziature, le loro altezze rispettive;
  - i suoi elementi costruiti o decorativi;
  - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
6. Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il Parco acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, dell'originalità dei suoi creatori.
7. Come anticipato sopra, nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, il Parco non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano, rurale, artificiale o naturale, ed in particolare dal Palazzo Sforza Cesarini ad esso adiacente e complementare.
8. Il Parco è un paesaggio definito della sensibilità umana e culturale di un'epoca e dei suoi proprietari nonché autori.
9. Il Parco per le proprie peculiarità e funzioni dovrà essere affidato nella sua gestione, nel rispetto delle normative, esclusivamente a personale qualificato, al quale è affidata anche la funzione di organo controllore.



## Art. 2

### (Gli areali del Parco) (MAPPA in allegato)

1. Per Parco Sforza Cesarini si deve intendere il complesso ambientale, storico-geografico che costituisce l'attuale compendio paesaggistico dell'adiacente palazzo ducale. Il Parco contiene al suo interno diverse individualità, tra cui il Giardino storico, realizzato alla metà dell'800 dagli originari proprietari, il Duca Lorenzo Sforza Cesarini e la duchessa Caroline Shirley.

2. All'interno del Parco è possibile distinguere diversi areali, con caratteristiche più o meno omogenee. Secondo una lettura eminentemente di tipo paesaggistico, con tutto ciò che ne segue in termini di letteratura scientifica, e che ha trovato, negli anni, un proprio assetto legislativo e normativo, è possibile individuare sostanzialmente tre areali:

- Zona A - area del Giardino storico
- Zona B - area boscata
- Zona C - area ripariale

a. La prima, **Zona A - area del Giardino storico**, è connotata dalle tracce dell'attività progettuale dei proprietari, che forgiarono la parte apicale della proprietà, nelle forme di un giardino, pensato e immaginato secondo la sensibilità estetico-culturale prevalente dell'epoca: cioè quella del giardino paesaggistico, o giardino all'inglese.

In questa area la tipologia di manutenzione, valorizzazione, salvaguardia, intervento e tutela, nonché relativa alla pubblica fruizione, ricalca quella tipica consolidata dei Giardini storici, di cui è ricca l'Europa. Tale categoria è ormai abbondantemente inquadrata in termini normativi, di semplice prassi, di esigenza di tutela, che non può essere oggetto del presente Regolamento esplicitare ma a cui, in ogni caso, si fa riferimento quando si tratta della materia "Giardino storico".

In dettaglio, si veda la mappa allegata, l'areale è delimitato dal confine meridionale lungo la proprietà dell'attuale monastero delle Suore Agostiniane fino alla finta rovina della "Bifora".

In generale in questa area sono ammesse tutte le attività di cui all'art. 4, nelle condizioni e nei modi previsti dal presente regolamento.

Il Parco, in quanto luogo privilegiato di contatto con la natura, ha anche l'esigenza di rispondere ad una domanda sociale di svago, soggiorno, contemplazione, che però non deve in alcun modo nuocere alla dimensione del giardino storico. A tale scopo l'amministrazione può provvedere a delimitare una parte del prato della zona A, in modo che si possa creare un'area, nelle immediate adiacenze del cosiddetto Casino del Giardiniere, di libero accesso e stazionamento (individuata come **zona A1** nella Mappa allegata). L'ingresso sarà quello del cancello di Piazza Dante. L'area dovrà essere in ogni caso sorvegliata da personale autorizzato e la recinzione di divisione tra l'area libera e quella soggetta all'accesso tramite visita guidata dovrà essere mobile per essere rimossa ogni qual volta ce ne sia la necessità, e realizzata nel rispetto dell'estetica e del paesaggio di quella porzione di Parco.

b. La seconda area, **Zona B – area boscata**, è quella a prevalente copertura boschiva, connotata in termini botanici quale Lecceta mista a Ornello e Carpino nero, Ascrivibile all'associazione Orno-Quercetum ilicis (Horvatic, 1956, 1958). Presenta una notevole acclività, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta idrogeologica del versante, necessità di intervento, prevenzione e salvaguardia del patrimonio vegetazionale e della biomassa. In generale gli obiettivi da perseguire in tali zone sono riassumibili nel:

- Favorire il ripristino della biocenosi originale
- Favorire la rinnovazione delle specie autoctone nelle zone degradate
- Limitare la colonizzazione di nuove zone da parte delle esotiche
- Limitare e prevenire fenomeni di erosione del soprassuolo e dissesto idrogeologico
- Prevenire e mettere in sicurezza le pareti rocciose di lava basaltica, presenti lungo le linee di rottura di pendio, che si mostrino fessurate e pericolanti, mediante disgaggi e imbracature
- Manutenzione della viabilità forestale
- Manutenzione dei viali e sentieri esistenti
- Ripristino e manutenzione costante dell'antico percorso forestale ottocentesco

c. La **Zona C – area ripariale**, è quella situata al livello più basso, caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti con muri in pietrame di peperino a secco e che costituisce un'area potenziale di grande fascino per la vicinanza del lago, per la bellezza intrinseca del sito, per la prossimità ad una serie di emergenze archeologiche interessanti e a quello che, fino al secondo dopoguerra, era il tracciato della circumlacuale.

L'area di cui trattasi dovrà essere interessata da campagne di studio ed approfondimenti specialistici al fine di individuarne la vocazione.

A tal proposito dovranno essere anche presi in considerazione prospettive miranti alla creazione di spazi per attività di vivaismo didattico e di accrescimento, ristoro, sosta, esposizione, ed altre attività di didattica e svago *en plein air*.

## Titolo II CONSERVAZIONE

### Art. 3 *(Manutenzione, restauro e ripristino)*

1. Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino del Parco o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero l'equilibrio che governa l'insieme.
2. La manutenzione del Parco è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

3. La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di erbacee, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto dei più aggiornati principi di ecologia e di sostenibilità ambientale.
4. Gli elementi archeologici, di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del Parco non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della cosiddetta Carta di Venezia, e dovrà essere "tracciata" la data di tutte le eventuali trasformazioni e/o sostituzioni.
5. Il Parco dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Devono essere bandite tutte quelle modificazioni riguardanti le infrastrutture, sia interne che esterne, che siano dannose per l'equilibrio ecologico della struttura.
6. La manutenzione e la pulizia del Parco dovranno essere eseguiti nella cura e nel rispetto delle linee individuate dall'Amministrazione Comunale (in seguito Amministrazione), la quale potrà avvalersi di specifiche professionalità, e che saranno materia di apposito capitolato tecnico.
7. Gli interventi rilevanti di restauro e ripristino sono soggetti a presentazione di relativo progetto, di comprovata natura scientifica, da sottoporre a preventivo esame, e successiva approvazione, dell'Amministrazione. Tali interventi dovranno rispettare l'evoluzione storico-ambientale del giardino in questione. Come principio generale non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

### **Titolo III VISITE AL PARCO**

#### **Art. 4**

#### ***(Visitatori e modalità delle visite)***

1. Possono accedere al Parco, al fine di una visita, secondo quanto indicato successivamente, cittadini sia singoli che in gruppi, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario delle visite disposto dall'Amministrazione.
2. Sia nel caso di persone singole sia in quello di comitive, i visitatori vengono organizzati in gruppi e condotti nella visita da una guida che provvederà a fissarne il numero in base alle circostanze dettate da motivi di sicurezza e di opportunità.
3. Il percorso della visita è stabilito dall'Amministrazione e viene comunicato ai gruppi dei visitatori prima dell'inizio della visita medesima. I visitatori saranno preventivamente informati anche della durata della visita.

4. L'Amministrazione può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone del Parco storico, e al Parco stesso, per ragioni di tutela, di manutenzione e conservazione e di pubblica sicurezza, nonché in funzione di particolari condizioni meteorologiche ed ambientali.

5. Per tutto l'orario di apertura del Parco sarà effettuato apposito servizio di sorveglianza e vigilanza, da parte di personale incaricato dall'Amministrazione, in merito al rispetto dei termini, condizioni e divieti inerenti la visita del Parco, così come disciplinati nel presente regolamento.

6. La responsabilità civile relativa ad incidenti che possano occorrere ai visitatori durante le visite è del l'Amministrazione per la responsabilità ad esso esclusivamente ascrivibile.

#### **Art. 5** **(Titoli di ingresso)**

1. Per l'accesso al Parco, allo scopo di concorrere alle spese di manutenzione e di gestione del Parco medesimo, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso determinato dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale ed eventualmente differenziato in base alle caratteristiche dei visitatori (età, abilitazioni professionali, ecc.). In caso di particolari occasioni il costo del biglietto potrà subire delle variazioni stabilite sempre con Deliberazione di Giunta Comunale.

2. Gli importi del biglietto sono esposti in maniera visibile all'ingresso del Parco.

3. Ai visitatori verrà rilasciato apposito titolo d'ingresso all'inizio della visita.

#### **Art. 6** **(Divieti di carattere generale)**

1. È vietato accedere al Parco in maniera autonoma e senza autorizzazione da qualsiasi accesso. Gli accessi autorizzati alle visite sono opportunamente segnalati.

2. Allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali proprie del Parco, nonché la salvaguardia della flora, della fauna e dei relativi habitat, i visitatori del Parco e coloro che intendono utilizzare il giardino storico ai fini delle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento sono tenuti a rispettare i divieti specificati nei successivi commi.

3. È vietata la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di organismi vegetali, così come la raccolta, l'asportazione e la manomissione di minerali, rocce, reperti archeologici o di valore storico-culturale.

4. È vietato il disturbo, la cattura, il ferimento e l'uccisione di specie animali.

5. È fatto divieto di introdurre specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale del Parco.

6. È vietato fumare, accendere fuochi nonché quelli artificiali.

7. È fatto divieto di introdurre animali all'interno del Parco.
8. È vietato consumare cibi e bevande durante le visite, salvo previa autorizzazione ed esclusivamente nell'area destinata a prato (segnalata in mappa A1).
9. Non è in alcun modo consentito l'accesso con veicoli a motore, biciclette, pattini, ecc. Sono esentati dal divieto soltanto gli addetti alla manutenzione ed i mezzi di soccorso, che non dovranno comunque arrecare danni alla natura dei luoghi.
10. È fatto divieto di abbandonare, anche in via temporanea, rifiuti, così come di imbrattare qualsiasi elemento del Parco.
11. Non possono essere apportate modificazioni, lesioni, trasformazioni che lascino segni in alcuna parte del Parco.
12. Non sono consentite segnalazioni luminose, sia esterne che interne, salvo quelle assentite dal Comune.
13. Sono vietate manifestazioni che possano arrecare danno o disturbo a tutti quelli che sono i tratti distintivi di un giardino storico.

**Art. 7**  
**(Comportamento dei visitatori)**

1. I visitatori devono attenersi alle istruzioni fornite dalle guide.
2. Devono seguire il percorso stabilito secondo quanto indicato nei comma 3. e 4. dell'articolo 4 (*Visitatori e modalità delle visite*).
3. Devono rispettare quanto disposto nell'art. 6 (*Divieti di carattere generale*).
4. In caso di accertata violazione, segnalata dall'organo di controllo, i visitatori verranno allontanati e saranno loro comminate le sanzioni previste dalla vigente normativa. (contenute nel regolamento di P.L. all'art. 104 - oppure l'art. 7bis D.L. n. 267 del 18/08/2000), nonché al risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le disposizioni di legge.

**Titolo IV**  
**USO DEL PARCO**

**Art. 8**  
**(Attività consentite)**

1. All'interno del Parco, oltre alle visite ordinarie, sono consentite le seguenti attività: visite didattiche, laboratori didattici e ludo-didattici, studi e ricerche scientifiche, celebrazione di matrimoni, servizi fotografici, feste private, riprese video ed allestimenti televisivi e cinematografici.



2. Per tali attività l'Amministrazione stabilisce con Deliberazione di Giunta Comunale le relative tariffe di utilizzo.

3. Il Parco può inoltre ospitare manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione atti a promuovere e valorizzare il Parco, nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, artistiche, spaziali/volumetriche ed architettoniche ed in modo che non se ne pregiudichi la salvaguardia.

4. Le visite didattiche ed i laboratori didattici e ludo-didattici sono curati da personale incaricato dall'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni e condizioni da questo dettate.

5. I matrimoni ed i relativi servizi fotografici si svolgono nelle aree individuate dal Comune, che verranno comunicate ai fruitori.

6. L'Amministrazione si riserva ogni decisione relativamente a richieste di particolare impegno, quali servizi fotografici, riprese video, allestimenti televisivi e cinematografici, studi e corsi di studio, ricerche scientifiche.

7. Per le attività di cui ai commi 5. e 6. potranno essere richieste eventuale polizza assicurativa e/o il deposito di una cauzione, il cui importo viene determinato dall'Amministrazione. Al termine del periodo di utilizzo del sito, personale autorizzato ed incaricato della vigilanza effettuerà una verifica dello stato dei luoghi; in caso di danneggiamenti, l'Amministrazione si rivarrà sull'utilizzatore.

8. Eventuali espressioni acustiche delle manifestazioni devono rispettare le caratteristiche del Parco.

## **Art. 9**

### ***(Richiesta e condizioni per l'uso)***

1. I soggetti che abbiano intenzione di svolgere attività diverse dalle normali visite, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 4, devono inoltrare richiesta formale agli uffici comunali.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto disposto nell'art. 6 (*Divieti di carattere generale*).

3. Per le sopra specificate attività sono previste specifiche tariffe di utilizzo del Parco, stabilite dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale.

4. Nel caso di attività di studio e ricerca scientifica effettuata da Università, Enti, Istituti pubblici o privati, Associazioni e Fondazioni, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di studio/ricerca, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. oggetto, finalità ed aree interessate;
- b. durata prevista;
- c. eventuali prelievi di materiale vivente e non vivente previsti;
- d. eventuale impiego di particolari attrezzature ed apparecchiature;

- e. nominativi, qualifiche e *curriculum vitae* delle persone impegnate nell'attività di studio/ricerca;
- f. esito previsto dello studio/ricerca (tesi, pubblicazione scientifica, ecc.);
- g. necessità di carattere logistico e tecnico;
- h. aree esterne da riservare a parcheggio.

L'Amministrazione si riserva di valutare la validità delle richieste e di acquisire il risultato della ricerca, che potrà essere utilizzato, con menzione dell'autore, a fini didattici documentativi o promozionali.

5. Nei restanti casi, coloro che intendono utilizzare il Parco devono presentare specifica richiesta scritta di autorizzazione, nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. aree del Parco che si intendono utilizzare;
- b. date ed orari di utilizzo;
- c. tipologia di attività che si intende svolgere.
- d. necessità di carattere logistico e tecnico;
- e. aree esterne da riservare a parcheggio.

6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno dichiarare che l'Amministrazione è esonerata da qualsiasi onere e/o responsabilità per danneggiamenti, furti, incendi altri eventi che possano interessare persone, opere, beni e quant'altro oggetto delle attività svolte.

7. Per tutto il periodo di svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sarà effettuato apposito servizio di sorveglianza e vigilanza, da parte di personale incaricato dall'Amministrazione, in merito al rispetto dei termini, condizioni e divieti inerenti l'utilizzo del Parco, così come disciplinati nel presente regolamento.

8. La responsabilità civile relativa ad incidenti che possano occorrere ai visitatori e fruitori durante lo svolgimento di tali attività è dell'Amministrazione per quanto ad essa esclusivamente ascrivibile.

#### **Art. 10**

##### **(Manifestazioni istituzionali)**

1. Al fine di valorizzare e far conoscere il Parco, l'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei visitatori, nonché nel rispetto delle peculiari caratteristiche ed esigenze di tutela del sito, potrà realizzare specifiche iniziative e manifestazioni a carattere divulgativo e promozionale del parco medesimo.

2. Con la stessa finalità, l'Amministrazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici, Associazioni e Fondazioni, soggetti ad apposita sua autorizzazione che ne disciplini anche specifici termini e condizioni.

#### **Art. 11**

##### **(Comitato Scientifico)**

Qualora lo ritenga opportuno, per esigenze dettate dalla conservazione, valorizzazione e promozione del Parco, l'Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico, la cui

composizione sarà definita, sentita la Commissione Consiliare preposta, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.



**Art. 12**  
**(Norma finale)**

Il presente regolamento dovrà essere adottato come disciplina di base di tutela e utilizzo del Parco a prescindere dalle modalità di gestione del bene stesso.

17  
100

Lago di Nemi

sentiero circumlacuale

area ripariale  
Z.C

zona boscosa  
Z.B

originario sentiero "carrozzabile"

Via Diana (verso il lago di Nemi)

Palazzo  
Sforza Cesarini

P.le Sforza Cesarini

area del giardino ottocentesco  
Z.A

Olimpia seicentesca

P.za Dante

